



Elezioni Amministrative 2016

Presentazione e ammissione delle candidature. Sintesi della normativa.

1. NORME GENERALI SUL COMUNE

Popolazione legale (XV° Censimento 31/12/2011): 12.001

N. Consiglieri da eleggere : 16

N. Candidati per ogni lista : da un minimo di 12 e un massimo di 16

Presentatori: non meno di 100 e non più di 200 elettori.

** Per la determinazione del numero dei candidati occorre tenere conto della riduzione dei consiglieri operata ex L. 191/2009, modificata con DL 2/2010 e L. 42/2010 e del D.L. 138/2011 convertito in L. 14/09/2011, n. 148 e della Legge 23/11/2012, n. 215, recante disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei comuni.*

2. ELENCO DEI DOCUMENTI NECESSARI

Documenti necessari per la presentazione delle candidature:

1. **Certificati anche collettivi** dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;
2. **Dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di Sindaco, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli artt. 10 e 12 del D. Lgs.31/12/2012, n. 235;
3. **Dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmata e autenticata, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere a norma degli art.li 10 e 12 del D. Lgs.31/12/2012, n. 235;
4. **Certificati attestanti** che il candidato alla carica di Sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;
5. **La dichiarazione** sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1)
6. **Modello di contrassegno di lista** n. 3 copie da 3 cm. e 3 copia da 10 cm. di diametro circoscritti da un cerchio.

(1) *solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo, o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.*

3. LISTA DEI CANDIDATI

La lista dei candidati deve essere corredata dal nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e dal **programma amministrativo**, da affiggere all'albo pretorio del comune.

I candidati alla carica di consigliere (nel numero indicato in frontespizio) devono essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere cittadini di un diverso Stato dell'UE deve essere specificato lo Stato di cui hanno la cittadinanza.

Il candidato sindaco deve dichiarare il **collegamento** con la lista per l'elezione del consiglio comunale.

Ciascun candidato deve dichiarare **l'accettazione della candidatura**.

La dichiarazione deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 10 del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (testualmente recita):

“Cause ostative alla candidatura-

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente”.

Nessuno può accettare la candidatura in **più di una lista** nello stesso comune né in **più di due comuni** qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei **certificati (anche collettivi)** comprovanti il possesso, da parte dei presentatori, della condizione di elettori del comune. Tali certificati devono essere rilasciati dai comuni entro il **termine improrogabile di 24 ore** dalla richiesta.

Poiché ogni ritardo nel rilascio, doloso o colposo, provocherebbe pregiudizio gravissimo alla presentazione delle liste, il Prefetto ha il potere di commissariare il comune inadempiente.

4. CANDIDATI COMUNITARI

Il D. Lgs. 197/1996 ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali, ai cittadini di altri Stati UE residenti in Italia.

Si tratta dei cittadini appartenenti ad Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Gli stranieri comunitari che intendono presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale (essendo riservata ai cittadini italiani la carica di sindaco) devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta alla documentazione richiesta per i candidati italiani, i seguenti ulteriori documenti:

1. _ una **dichiarazione** concernente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;
2. _ un **attestato**, *in data non anteriore a tre mesi*, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità;
3. _ nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un **attestato** dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata *non oltre il quinto giorno successivo* a quelle in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

5. SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DEI PRESENTATORI

Il numero dei presentatori della lista è indicato al punto 1.

La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato (*Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993*).

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei seguenti soggetti: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, **sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia.**

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte.

Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

L'**autenticazione** deve essere effettuata con le modalità di cui all'art. 21, comma 2, del DPR 445/2000:

il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni (reclusione fino a 2anni, multa fino a € 2.065,00).

6. CONTRASSEGNO DI LISTA

Onde evitare che il **contrassegno** venga ricusato, i presentatori devono – nel proprio interesse – evitare che il medesimo sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici ai quali siano estranei i presentatori stessi. E' inoltre da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.(immagine della croce, della vergine, dei Santi, ecc.) (artt. 30 e 33 del testo unico 570/1960 e successive modificazioni); a pena ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni o marchi di società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione da parte della stessa società.

Il **modello di contrassegno**, in triplice esemplare, dovrà essere disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due diverse misure (cm. 10 e cm. 3) destinate alla riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati e sulla scheda di votazione. Anche le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circonscritte dal cerchio.

Per la scelta dei colori del simbolo si ricorda che, ad oggi, il colore prescelto per la scheda di votazione è azzurro.

7. INDICAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA

La facoltà di indicazione dei rappresentanti di lista all'interno del modulo di presentazione della lista stessa, è prevista anche nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni sede di seggio.

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito è da ritenere per intuitive ragioni che i delegati siano preferibilmente da scegliere tra i presentatori e non fra i candidati .

Nulla vieta tuttavia che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

L'indicazione, però dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione, avrà come sola conseguenza l'impossibilità da parte dei presentatori della lista di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti della lista stessa.

8. PRESENTAZIONE : MODALITA' E TERMINI

La presentazione delle liste deve essere effettuata presso la **segreteria del comune** per il quale le candidature vengono proposte. Può essere effettuata dai delegati di lista, ovvero da uno o più candidati, uno o più sottoscrittori, nonché da esponenti dei gruppi politici.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, corredate dei relativi allegati, deve essere effettuata :

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì (*trentesimo giorno antecedenti la data della votazione*); **dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato**. (*ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione*) Al fine di assicurare l'esercizio dell'elettorato passivo, la segreteria comunale resta di norma aperta, nel primo dei due giorni, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e l'ufficio elettorale, per il rilascio delle certificazioni, rispetterà l'apertura anche in orario pomeridiano e per l'intera giornata di giovedì (*giorno precedente dell'inizio della presentazione delle liste*).

Il segretario comunale rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata, indicando il giorno e l'ora di presentazione, nonché l'elenco degli atti presentati. Riceve anche le liste irregolari o presentate tardivamente, indicando tuttavia, sia nella ricevuta che negli atti stessi, l'ora della ricezione, e facendo rilevare le irregolarità ai presentatori.

8. ESAME DELLE CANDIDATURE

L'esame della regolarità formale e sostanziale delle liste è demandato alla *Commissione elettorale circondariale*, di Casarano alla quale la documentazione viene immediatamente trasmessa.

Tale operazione deve essere ultimata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La CECIR effettua i seguenti controlli:

- _ accertamento della data di presentazione delle liste,
- _ verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme,
- _ esame della lista e delle posizioni dei singoli candidati,
- _ controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature,
- _ controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali,
- _ confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste,
- _ esame dei contrassegni di lista,
- _ eventuale invito alla presentazione di un diverso contrassegno,
- _ assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso, **mediante sorteggio** da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

9. SORTEGGIO

Dopo essersi pronunciata circa l'ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione elettorale circondariale procede, mediante **sorteggio**, all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco e a ciascuna lista ammessa.

Di conseguenza, prescindendo dall'ordine di presentazione, sia sul manifesto che sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste collegate, secondo l'ordine risultato dal relativo sorteggio.

Sulla base delle candidature ammesse vengono ripartiti, nei comuni, gli spazi che verranno assegnati per lo svolgimento della **propaganda elettorale** tramite affissione di manifesti.

Ulteriori informazioni e modulistica:

Ministero dell'Interno: Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (*pubblicazione n. 5*).

Collegandosi al sito informatico della Prefettura di Lecce, nella sezione elettorale, è possibile avere le stesse informazioni ufficiali che vengono trasmesse al Comune.

Si invita pertanto ad utilizzare il servizio offerto dalla Prefettura.

A cura

Del servizio Elettorale Comunale